



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 108 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 24 AGOSTO 2005.**

**OGGETTO: T.A.R. PUGLIA – BARI – RICORSO AD ISTANZA DI LIONETTI LUIGI E
BALACCO ANTONIO (Impresa A.T.I.) C/ COMUNE DI MOLFETTA PER
L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DELLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 64 DEL 14.06.2005 DI ESCLUSIONE DALLA GARA DI
APPALTO LAVORI DI RIDUZIONE IMPATTO ACUSTICO DA TRAFFICO
E POTENZIAMENTO VERDE PUBBLICO.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **30 agosto 2005** al **14 settembre 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativi;
- f)- il Dr. Pasquale la Forgia, funzionario responsabile dell'U.A. Affari Legali, delegato dal Dr. Vincenzo De Michele, è assente per ferie nel periodo dal 08.08.2005 al 02.09.2005, per cui la competenza alla adozione del presente provvedimento è in capo al soggetto delegante (Dr. Vincenzo De Michele) durante il periodo di assenza del soggetto delegato (Dr. Pasquale la Forgia).

PREMESSA NARRATIVA

In data 12.08.2005, con prot. n. 90, è stato notificato – a cura dell'Avv. Pasquale Nasca - il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Puglia – Bari, dal Sig. Lionetti Luigi, titolare dell'omonima impresa edile e dal Sig. Balacco Antonio, titolare della omonima impresa di impianti elettrici, entrambi in proprio e nella qualità rispettivamente di capogruppo e mandante dall'Associazione Temporanea di Imprese (ATI);

Con il ricorso de quo gli istanti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 64 del 14 giugno 2005, a firma del Funzionario dell'Ufficio Appalti e Contratti del Comune, Dott. Enzo Roberto Tangari, con la quale la ATI (costituita dalle suindicate Imprese) è stata esclusa dalla gara di appalto

per i lavori di riduzione dell'impatto acustico da traffico e potenziamento verde pubblico in piazze ed aree cittadine, del Comune di Molfetta, nonché di tutti gli atti precedenti e successivi, comunque connessi, in particolare:

- a) della nota a firma del responsabile del procedimento, ing. Enzo Balducci, del 16 aprile 2005, con la quale si proponeva la richiesta di analisi di alcuni prezzi;
- b) della nota a firma del funzionario dell'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Molfetta, dell'8 giugno 2005, con la quale si richiedeva l'analisi dei prezzi;
- c) della nota a firma del funzionario dell'Ufficio Appalti e Contratti del medesimo Ente, del 21 luglio 2005, con la quale si ribadiva l'esclusione dalla gara;

Per l'azione de qua, instaurata per una ritenuta "violazione di legge per errata applicazione dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione", è richiesta la sospensione dell'efficacia del provvedimento per il dedotto vizio di legittimità e per il danno che risulterebbe dalla mancata aggiudicazione dell'appalto, nonché un risarcimento nella misura del 10% del prezzo risultante dall'offerta formulata, quindi nella misura di € 74,037,59, oltre interessi legali e danno da svalutazione a far data dalla domanda al soddisfo;

Ritenuto che l'azione intrapresa con l'istaurando giudizio dalle imprese Lionetti Luigi e Balacco Antonio nella suindicata qualità, sia destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, e che, per tale ragione, sia necessaria la costituzione per la difesa delle ragioni del Comune stesso;

Ritenuto, all'uopo, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Nicola Camporeale, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire all'Avv. Nicola Camporeale, con studio in Molfetta, alla Via Ricasoli n. 2/A l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio intrapreso con ricorso dinanzi al T.A.R. Puglia – Bari, dai Sigg.ri Lionetti Luigi e Balacco Antonio, nella suindicata qualità e, rispettivamente, quali capo gruppo e mandante dell'Associazione Temporanea di Imprese "ATI", meglio descritto in premessa.

- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze professionali in favore del professionista incaricato.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 4) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 5) di dare atto che, per le motivazioni di cui nelle premesse normative, responsabile del presente procedimento è il Dr. Vincenzo De Michele,.
- 6) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 7) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
